

BOZZA



**FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ASSISTENTI SOCIALI E ASSISTENTI
SOCIALI SPECIALISTI
REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.O.A.S....il ..**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

considerato

- che a se medesimo e ai Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio nazionale degli Assistenti sociali è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi e le norme della deontologia professionale, che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche;
- che il Codice deontologico degli assistenti sociali, all'art. 18 impone il dovere di competenza precisando che: "L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga";
- che il Codice deontologico degli assistenti sociali all'art. 51 vincola l'assistente sociale a "richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi, affinché si sviluppi la supervisione professionale" nell'intento di curare costantemente la propria preparazione professionale;
- che il Codice deontologico degli assistenti sociali all'art. 54 precisa che " l'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico, metodologico e tecnologico";
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria;
- che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale, soprattutto in presenza di una domanda sociale sempre più complessa e di un sistema normativo e organizzativo in continuo mutamento;
- che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, al livello di complessità degli interventi, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;

ha approvato il seguente
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista (di seguito indicati come assistenti sociali) iscritto all'albo ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per assolvere ad un obbligo deontologico, ai sensi degli art. 18, 51 e 54.
4. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo sociale, socio-sanitario e di servizio sociale.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.
L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L'unità di misura della formazione continua è il *credito formativo*.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, dovendone conseguire non meno di 20 crediti all'anno.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio; devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
 - a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
 - b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
 - c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell'ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni 10 ore di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

 - appartiene alla competenza del Consiglio nazionale l'accREDITAMENTO di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero – a richiesta dei soggetti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi a livello nazionale o in più circondari;
 - appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accREDITAMENTO di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L'accREDITAMENTO viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accREDITAMENTO preventivo di eventi formativi da loro organizzati, devono presentare al Consiglio dell'ordine locale, ovvero al Consiglio nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accREDITAMENTO

con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l'accREDITAMENTO si intende concesso.

Il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accREDITAMENTO si intenderà concesso.

Il Consiglio nazionale può stipulare con le Associazioni di assistenti sociali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accREDITAMENTO degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati, o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4 **Attività formative**

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nei corsi di specializzazione;
 - b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti di servizio sociale;
 - c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
 - d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale, per tutta la durata dell'esame;
 - e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli dell'ordine competenti territorialmente .

1. Sistema di attribuzione dei crediti

Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività sopra elencate nelle seguenti modalità:

Attività di formazione continua	Crediti attribuiti
<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a corsi di formazione - aggiornamento attinenti al servizio sociale, alle scienze sociali e al lavoro sociale. • Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti da enti pubblici e/o privati. • Docenza e/o direzione a corsi di formazione. • Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate anche in via informatica e telematica. • Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute. • Master universitari di I o II livello. • Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell'area delle scienze sociali. • Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza professionale • Formazione svolta a favore di tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale. • Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di assistente sociale. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 credito per ogni 10 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti. • Fino a 100 ore: 10 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; • Fino a 200 ore: 15 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; • Oltre 200 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale. • 1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo di 20 crediti. • Fino a 5 crediti per pubblicazione articoli. Fino a 20 crediti per ciascun libro. • 10 crediti per anno di frequenza. • 20 crediti per la frequenza ed il conseguimento del titolo. • 10 crediti per ogni anno di frequenza e 30 per il conseguimento del titolo. • 5 crediti per ogni evento. • 5 crediti per ogni tirocinante universitario seguito nel servizio o nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 4 mesi. • 5 crediti.

<ul style="list-style-type: none"> • Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di trasmissione della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento. • a) seminari, b) convegni, c) conferenze, d) workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all'estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato. • Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e) d), anche se rivolte a assistenti sociali tirocinanti, riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. • Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali sul servizio sociale e tematiche professionali. • La mancata partecipazione alle iniziative formative annuali dell'ordine regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 20 crediti in considerazione della struttura modulare della durata minima di almeno 5 giorni. E', altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata l'acquisizione dei crediti. • Fino a 3 crediti per ogni mezza giornata di durata, con un limite di 10 crediti complessivi. • 2 crediti per ciascuna relazione con un limite massimo annuale di 30 crediti. • 5 crediti sino ad un massimo di 10 crediti. • penalizzazione di 5 crediti per la mancata partecipazione.
--	---

Articolo 5 **Esoneri**

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento e i docenti a contratto.
2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
 - gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio regionale dell'ordine

1. Ciascun Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale.

3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma, anche di concerto tra loro, o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni professionali, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli regionali dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzii i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.
5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

Articolo 8

Controlli del Consiglio regionale dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il

parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale:

- a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il nuovo fabbisogno formativo.
- b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.
In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale.

2. Esso inoltre:

- a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali;
- b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio nazionale si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2010.
3. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1° gennaio 2010, il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo e a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento professionale e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2009.